

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

Appello avverso sentenza, con istanza inhibitoria e istanza di decreto monocratico

Per le Proff.sse BRUNO ANNA (C.F.: BRNNNA66T53D086O);
LO IACONO FILIPPA (C.F.: LCNFPP62M60G273M);
FRANZONI SIMONETTA (C.F.: FRNSNT74H56B034X),
rappresentate e difese - giusta procura in calce al presente atto -
dall'Avv. Oreste Morcavallo (C.F.: MRC RST 49D19 D086G) e
dall'Avv. Luigi Pitaro (C.F.: PTRLGU64A23D086C), presso lo
studio legale Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente
domiciliario, con richiesta del difensore di ricevere ogni
comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax
0984.413950 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiomorcavallo@pecstudio.it;

Contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
in persona del Ministro p.t.;

Contro il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del
Legale rapp.te p.t.;

Nonché contro Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano,
Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora;
Tiziana Amato, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina
Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina
Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno,
Anna Candelora, Giovanna Cannavo', Francesca Cecchi, Andrea
Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina
Ciurcina, Paola Colo', Rossana Corsio, Laura Dell'Aera, Annalisa
Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria
Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco

Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora
Nonché Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Martino Paola, Fimognari Maria Teresa e Lanzotti Carmen.

Oggetto: per la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione degli effetti, anche previa adozione del decreto cautelare monocratico, della sentenza resa dal TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204/2020, nella parte in cui il ricorso viene in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, e dichiarati improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Onde ottenere, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

FATTO

Le appellanti partecipavano al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4°

Serie speciale. Le appellanti escluse dalla prova preselettiva, presentavano ricorso iscritto al n. 10541/2018 richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava le istanze cautelari suindicate e pertanto le ricorrenti proponevano appello al Consiglio di Stato.

In data 12.12.2018 ottenevano decreto cautelare n. 6013/2018, con cui Codesto Ecc. mo Consiglio di Stato le ammetteva alla prova scritta che in data 13.12.2018 sostenevano e superavano.

In data 27.03.2019 con DDG N. 395 venivano inserite nell'elenco di coloro che avevano superato la prova scritta; in data 06.06.2019, Bruno Anna sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 94/100; in data 18.06.2019, Lo Iacono Filippa sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 93/100; in data 22.06.2019, Franzoni Simonetta sosteneva la prova orale, superandola con la votazione di 83/100.

In data 05.08.2019, il Consiglio di Stato, sezione VI confermava con ordinanza collegiale n. 4007/2019 il citato decreto cautelare nei confronti delle ricorrenti che avevano superato le prove concorsuali.

Il MIUR con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico approvava la graduatoria generale di merito, in cui tuttavia le ricorrenti venivano inserite con riserva, al posto n. 486, per quanto riguarda Bruno Anna; al posto n. 1268, per quanto riguarda Lo Iacono Filippa e al posto n. 2440, per quanto riguarda Franzoni Simonetta, senza essere dichiarate vincitrici.

Il citato Decreto pertanto disattendeva l'Ordinanza n. 4007/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, “visto il pregiudizio

grave e irreparabile”, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti delle ricorrenti che avevano superato le prove concorsuali, sia scritte che orali.

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali, ma sostanzialmente si confermavano, con riserva, le posizioni delle ricorrenti al posto n. 487, per quanto riguarda Bruno Anna; al posto n. 1268, per quanto riguarda Lo Iacono Filippa e al posto n. 2441, per quanto riguarda Franzoni Simonetta.

Pertanto neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 4007/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto il pregiudizio grave e irreparabile, aveva confermato il decreto cautelare reso nei confronti delle ricorrenti che avevano superato le prove concorsuali.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria sarebbero stati assegnati all'U.S.R., ma non assunti.

Con Nota prot. N. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria si convocavano i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo la ricorrente Bruno Anna.

Con Nota prot. N. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto si convocavano i vincitori per la sottoscrizione del contratto

individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo la ricorrente Lo Iacono Filippa.

Avverso detti atti si proponevano motivi aggiunti, con istanza cautelare.

L'istanza cautelare veniva accolta dal TAR, con Ordinanza n. 6499/2019 rilevando che il ricorso per motivi aggiunti: *“appare assistito da elementi di fumus boni iuris poiché l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo”*.

A seguito dell'ordinanza cautelare n. 6499/2019 del Tar Lazio le Proff.sse Bruno e Lo Iacono sottoscrivevano contratto e venivano immesse nei ruoli di dirigente scolastico, svolgendo a tutt'oggi la relativa attività.

Per la Prof. Simonetta Franzoni stante l'inerzia del MIUR si proponeva istanza per l'esecuzione del giudicato cautelare

Anche detto giudizio veniva accolto dal TAR che con Ordinanza n. 354/2020: *“Considerato che con ordinanza cautelare n. 6499/2019 questa Sezione ha sospeso gli atti con cui l'amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dall'assunzione sul presupposto della loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale; in particolare, in tale ordinanza, è stato statuito che” l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverbarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dall'immissione in ruolo”; tale decisum cautelare non è stato eseguito dall'amministrazione nei confronti della prof.ssa Franzoni Simonetta; Ritenuto che deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione all'ordinanza cautelare di questa Sezione n.*

6499/2019 nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza; in difetto si nomina sin d'ora quale Commissario ad Acta il Direttore Generale MIUR competente per area, senza facoltà di delega, il quale provvederà a darvi esecuzione nel successivo termine di 45 giorni”.

Senonchè il TAR Lazio, sez. III bis, con Sentenza n. 6204/2020 dichiarava, per quanto di interesse, in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso principale, ed improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso detta sentenza si propone appello, con istanza cautelare collegiale e monocratica.

Tali atti sono illegittimi e pertanto si propongono motivi aggiunti al ricorso principale, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- ERROR IN IUDICANDO E/O PROCEDENDO -
- VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15 -
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. -
- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE - VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005 – AMMISSIBILITA’ E FONDATEZZA DEI MOTIVI AGGIUNTI

La sentenza va riformata laddove, in relazione agli appellanti, ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ritiene che la domanda giudiziale non possa trovare accoglimento.

In estrema sintesi il TAR sostiene che la tutela cautelare concessa e consistita nell’ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa

comportare il consolidamento della posizione in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo.

Tuttavia la decisione non considera che le appellanti hanno superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che sono state inserite dal MIUR nella graduatoria generale di merito ed hanno sottoscritto regolare contratto triennale e svolgono attività di dirigente scolastico.

Devesi ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che le appellanti sostenevano e superavano con merito.

Tant'è che venivano ammesse alla prova orale, pure superata con successo.

In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale venivano effettuate dalle appellanti con merito e dunque superate.

Lo stesso MIUR inseriva le appellanti nella graduatoria di merito e sottoscriveva il contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a partire dalle prove scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione delle appellanti.

Nel caso di specie trova allora applicazione il principio della cosiddetta sanatoria legale, poiché le odierne appellanti, sebbene ammesse alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, hanno superato la stessa prova scritta per merito ed hanno così avuto accesso alla prova orale, che hanno superato ancora una volta

brillantemente, venendo così assunte presso la provincia e la sede di interesse.

Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169

del 19.01.2016, in caso assolutamente analogo, in riferimento al precedente concorso a dirigente scolastico, ha affermato che *“costituisce, nella specie, dato non contestato che l’appellante, a seguito dell’ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento” dell’esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l’appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell’amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo, nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame”* (negli stessi termini: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; Id. sez. III bis n. 5711/2014; Id. sez. III bis n. 371/2013; Id. sez. III bis, n. 14285/2015).

Sicchè i motivi aggiunti dovevano essere accolti e gli appellanti inseriti a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con conseguente consolidamento della posizione.

In tal senso depone anche l’evidenza normativa, di cui all’art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come “conseguono ad ogni effetto, l’abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l’ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile agli appellanti.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un'interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l'orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari, nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (**Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155**). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse, il completamento del percorso concorsuale e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico, costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l'applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali

deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Pertanto, non può attribuirsi alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva.

In particolare, all'art. 7 si legge: "1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale". Ed, inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che "...Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108).

Ne consegue che il consolidamento della posizione delle appellanti non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all'accertamento amministrativo, tramite le prove concorsuali, conclusesi con esito

favorevole, sicchè è sorto il diritto all'inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo.

/ / /

- ERROR IN IUDICANDO E/O PROCEDENDO –
ASSOLUTA AMMISSIBILITA' E FONDATEZZA DEL
RICORSO PRINCIPALE E DEI MOTIVI DI DIRITTO –
MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA

Il TAR ritiene il ricorso principale in parte inammissibile ed in parte infondato (punti: 6, 7, 8, 9,10,11,12 e 13). Ebbene anche detta motivazione è censurabile.

In particolare la prima censura afferente erroneità in una risposta da parte del MIUR è assolutamente fondata. In primo grado è stato dimostrato come ben sei quesiti avevano più di una risposta corretta mentre il MIUR ha ammesso solo una risposta esatta. Tanto ha determinato l'esclusione delle appellanti, che avendo avuto un approccio ai suddetti quesiti non di tipo nozionistico ma problematico, hanno individuato, se non la risposta indicata come esatta dal Ministero, una soluzione sostanzialmente corretta. Proprio dette risposte hanno determinato un punteggio inferiore a quello che ha di fatto consentito l'ammissione alle prove concorsuali, come si evince dall'elenco prodotto in primo grado con i voti delle appellanti, cosicchè la prova di resistenza deve intendersi soddisfatta con gli atti ritualmente prodotti.

Dacchè l'erroneità della sentenza in riferimento al mancanto superamento della prova di resistenza, nella specie, dimostrata dal voto minimo fissato dal bando per accedere alla prova scritta e dai voti conseguiti dalle appellanti, con riferimento ai quesiti in discussione.

Pure errato ed inconferente il richiamo al parere (n. 644/2017) di Codesto Ecc.mo Consiglio atteso che nel caso di specie è la stessa amministrazione che rappresenta l'errore sui quesiti risultando palese che le risposte esatte erano più di una, senza per ciò solo sconfinare nel merito.

Anche la decisione sulla seconda doglianza è infondata atteso che la mancata verifica dei titoli di ammissione dei candidati risulta fortemente lesiva dei principi di buona amministrazione. E' evidente che allargando indistintamente la platea dei partecipanti alla prova preselettiva e prevedendo comunque che i candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarebbero stati 8.700, per il meccanismo previsto dal bando, le appellanti sono state pregiudicate fortemente.

Infatti, ove si fosse proceduto ab initio al controllo dei requisiti di ammissione dei partecipanti, ciò avrebbe comportato per le appellanti maggiori possibilità di accedere alla prova scritta.

La circostanza di lasciare indeterminata la possibilità in ogni tempo alla PA di verificare i titoli contrasta con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa.

A ciò si aggiunga che il decreto adottato dal MIUR dopo la prova preselettiva ha aumentato i posti messi a concorso, rendendo così a posteriori ingiustificato il numero eccessivamente ristretto (pari a 8.700 candidati) previsto come soglia di sbarramento per la partecipazione alle prove concorsuali in senso proprio.

La sentenza è allora erronea anche con riferimento al terzo ed al quarto motivo atteso che l'amministrazione avrebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi

alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.

La previsione, in nuce, della prova preselettiva si pone infatti, come argomentato in primo grado, in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento.

Sul punto la giurisprudenza recentissima ha affermato, in relazione alla prova preselettiva, l'irragionevolezza della mera predeterminazione di una soglia di sbarramento numerico-quantitativa – ancorché astrattamente proporzionata rispetto al numero dei posti messi a concorso, in mancanza della predeterminazione di una soglia di sufficienza ancorata al tipo e/o alla quantità di risposte esatte fornite dal candidato, risulta vieppiù evidente se si considera che essa espone i candidati a preselezioni più o meno rigorose sulla base di variabili imprevedibili, quali ad esempio il numero in concreto dei partecipanti al concorso (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

L'effetto irragionevolmente restrittivo della partecipazione al concorso risulta ancora più evidente se si considera che, secondo quanto sopra osservato, la prova selettiva non assolve ad una funzione propriamente valutativa della preparazione concorsuale richiesta, ma si realizza mediante quiz a risposta multipla su materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali *stricto sensu* intese (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

Tant'è che il bando della procedura concorsuale *de qua* ha escluso che il punteggio conseguito in detta prova possa concorrere alla formazione del voto finale di merito.

Pure erronea la motivazione della sentenza in riferimento alle censure poste in via subordinata, sull'annullamento dell'intera prova

selettiva. Invero è stato dimostrato il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un *black-out* riguardante alcune sedi del sud Italia.

In tali sedi non solo i candidati hanno avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sono stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande.

Dacchè la sentenza non coglie nel segno risultando evidente come la mancata contemporaneità prevista dal bando rende palesemente illegittima l'intera prova preselettiva.

Inoltre anche sulla rilevata mancata comunicazione dell'esito della prova preselettiva il TAR non coglie nel segno. Ed invero la mancata tempestiva conoscibilità dell'esito ha comportato pregiudizi per le appellanti, rimaste così esposte anche a manomissioni o modifiche, come argomentato in primo grado.

Ancora censurabile la decisione del TAR nella parte in cui ha ritenuto che la mancata inclusione di ogni singola materia nelle prove preselettive non sarebbe motivo di illegittimità poiché il bando non prevedeva l'inserimento di tutte le aree tematiche.

Ancora la data delle prove preselettive non ha tenuto conto che molte delle docenti risultavano impegnate negli esami di maturità. Sul punto è fin troppo evidente che il TAR non può limitarsi a rilevare l'inammissibilità per mancata indicazione dell'impegno in tali attività, posto che è noto che gran parte delle docenti partecipano agli esami di maturità e tanto è evincibile dalla domanda di partecipazione al concorso e dagli atti prodotti in primo grado, rimanendo comunque dimostrata la disparità di trattamento concorsuale tra docenti di scuole di grado diverso.

Pure riguardo l'ultima censura, sull'annullamento della prova preselettiva, la decisione è censurabile atteso che è evidente la violazione del principio dell'anonimato, con l'acquisizione del codice fiscale prima della determinazione del risultato.

E' stato dimostrato come gli appellanti al termine della prova hanno inserito il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica, con chiara violazione del principio dell'anonimato e segretezza.

Sulla questione questa difesa ritiene debba prevalere l'orientamento espresso **dall'A.P. di Codesto Ecc.mo Consiglio n. 26/2013**, che ha affermato che la violazione del principio dell'anonimato è rilevante ex se per inferire l'illegittimità della prova, senza che sia necessario ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli (cfr. pure: **C.d.S. sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331**).

Nel caso l'indicazione del codice fiscale da parte dei concorrenti dopo il termine della prova, con la consegna dell'elaborato all'amministrazione ha evidenziato una chiara violazione del principio di anonimato, resa ancor più grave dalla mancata comunicazione in via immediata degli esiti della stessa, che ha esposto le candidate a pericolo di manomissioni ex se rilevante.

/ / /

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA
ALTERA PARTE

In virtù di quanto precede, considerato che le appellanti fanno parte di commissione di esami, in virtù della loro qualifica di dirigenti scolastici, acquisita con il superamento delle prove scritte ed orali del concorso gravato, come da attestati allegati, si appalesa un

gravissimo danno non ristorabile, di tale intensità da non potere attendere neanche i tempi della prossima Camera di Consiglio.

Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4007, pubblicata in data 05.08.2019 ha ritenuto sussistente un ***pregiudizio grave e irreparabile***, confermando il già reso decreto cautelare e consentendo la partecipazione alle prove scritte poi superate con merito dalle appellanti.

Preme ribadire che le appellanti hanno già sostenuto tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale) con sottoscrizione del contratto di dirigente scolastico e svolgimento di attività di dirigente scolastico.

Occorre pure considerare che dal momento dell'assunzione a dirigente scolastico di Bruno Anna e Lo Iacono Filippa, avvenuta nei primi giorni del mese di novembre 2019, sono state state effettuate le operazioni di registrazione e di relativa comunicazione della variazione del rappresentante legale delle scuole, nonchè l'assegnazione nelle principali piattaforme informatiche dei vari Enti (a mero titolo esemplificativo: SIDI; Agenzia delle Entrate; ANAC - autorità anticorruzione; Anagrafe vaccinale; ARAN; Indice Pubblica Amministrazione IPA; INAIL; INPS; INVALSI; MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; PERLAPA; Piattaforma Certificazione Crediti; Sistema Nazionale di Valutazione, accreditamento presso Istituto Bancario per la gestione amministrativo - contabile della scuola) al fine di consentire lo svolgimento di attività indifferibili e con scadenze immediate.

Si precisa che in questo periodo di emergenza sanitaria e con prosecuzione di lavoro in smart working e difficoltà di accesso nei pubblici uffici, diventa impossibile effettuare tali operazioni in breve tempo tenendo conto delle giornaliere scadenze. Inoltre, sono stati

avviati progetti nazionali P.O.N. e progetti regionali P.O.R. con finanziamenti europei, già in itinere, con impegni di acquisti. Si precisa ulteriormente che sono stati assegnati fondi ministeriali alle scuole per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 da spendere immediatamente al fine di garantire il lavoro in sicurezza a causa dell'emergenza sanitaria in atto. Tali fondi, sono già stati in parte impegnati dalle dirigenti Bruno Anna e Lo Iacono Filippa.

Si precisa, ancora, che le dirigenti Bruno Anna e Lo Iacono Filippa sono impegnate in colloqui ed esami di Stato con firma di certificazione delle competenze, di documento di valutazione finale e diploma, il tutto già in itinere, la Dirigente Bruno Anna, per il primo ciclo e la Dirigente Lo Iacono per il secondo ciclo di istruzione. La dirigente Bruno Anna, nella qualità di Presidente di Commissione presso l'Istituto Comprensivo di Vallelonga (VV), è già in fase avanzata di espletamento dei colloqui e degli scrutini e deve obbligatoriamente firmare il documento di valutazione con certificazione delle competenze, per tutti i discenti delle classi terze, onde evitare la nullità del diploma di Scuola Secondaria di I grado. La dirigente Lo Iacono, nella qualità di Presidente di Commissione presso l'Istituto Tecnico Commerciale in Vittorio Veneto (TV), si è già insediata insieme alla commissione predisponendo tutti gli atti per l'inizio dell'Esame di Stato che avrà inizio, per gli alunni, da mercoledì 17.06.2020, sino al completamento di tutte le operazioni. L'art. 20 dell'O.M. n. 197 del 17.04.2020, richiamata nell'atto di nomina della Dirigente Lo Iacono, dispone che l'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, prima dell'insediamento della Commissione d'esame, allo stato già avvenuto.

Inoltre le Dirigenti Bruno e Lo Iacono hanno attivato tutte le procedure relative all'anno di prova dei docenti con compilazione delle schede di osservazione del Dirigente scolastico e ulteriori adempimenti in attesa dell'espletamento del colloquio finale.

La decadenza dalle funzioni delle odierne appellanti, che non potrebbero essere sostituite in tempi ragionevoli, attesi i tempi burocratici, il presente contesto emergenziale e l'attuale svolgimento degli esami di scuola secondaria di primo e secondo grado, tuttora in corso, causerebbe una situazione di impasse di difficile soluzione con sicuro detrimento per l'amministrazione, non potendosi garantire la normale conclusione dell'anno scolastico in corso, né il regolare inizio del prossimo, e grave danno erariale.

Quanto sopra rappresentato evidenzia l'immediata necessità di sospensione della sentenza quivi gravata, mediante decreto cautelare.

/ / /

ISTANZA INIBITORIA

I motivi addotti valgono ai fini della sussistenza del fumus boni iuris.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce nei confronti delle appellanti dall'esecuzione della sentenza impone comunque, ove mai non si ritenesse di accedere alla superiore richiesta, l'adozione di una misura cautelare collegiale di sospensione degli effetti della stessa.

In particolare la mancata sospensione comporterebbe la perdita dello status di dirigente scolastico nonostante il superamento della prova scritta ed orale del concorso per merito.

Peraltro, ciò che rileva è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile delle appellanti, anche tenuto conto che la prova scritta del concorso di che trattasi è

sub iudice (C.d.S., sez. VI, ric. n. 5765/2019, con udienza di merito fissata al 15.10.2020).

/ / /

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati (oltre a quelli costituiti in primo grado, ai quali viene notificato l'appello presso i propri difensori) utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale e non costituiti nel giudizio di primo grado, mediante notificazione dell'appello per pubblici proclami (già effettuata in primo grado), in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

/ / /

LE CONCLUSIONI

Le conclusioni sono quelle su epigrafate che qui si intendono riportate.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello e delle incidentali domande cautelari monocratica e collegiale.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di Euro 487,50.

Cosenza, 17.06.2020

(Avv. Oreste Morcavallo)

(Avv. Luigi Pitaro)

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore di BRUNO ANNA; LO IACONO FILIPPA; FRANZONI SIMONETTA, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

- 1) **Ministero Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

- 2) **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Stato nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **cineca@pec.cineca.it**, estratto dal pubblico registro INIPEC

Avv. Oreste Morcavallo

- 3) **Sigg.ri Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora**, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta e dall'avv. Enrico Morcavallo, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **pasquale.marotta@avvocatismcv.it**

e studiomorcavallo2@pecstudio.it, estratti dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

- 4) **Sigg.ri Tiziana Amato, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavo', Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colo', Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro,** rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: pasquale.marotta@avvocatismcv.it, estratto dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

5) **Maria Tindara Scolaro, Simonetta Spatafora**, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta e dall'avv. Domenico Pitruzzella nei domicili digitali, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **pasquale.marotta@avvocatismcv.it**, e **avv.domenicopitruzzella@pec.it**, estratti dal pubblico registro ReGinde

Avv. Oreste Morcavallo

6) **Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma**, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Ventimiglia, nel domicilio digitale, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **avvrosarioventimiglia@puntopec.it**, estratto dal pubblico registro ReGinde;

Avv. Oreste Morcavallo

7) **Fimognari Maria Teresa**, residente in Via Cesare Battisti, n. 48 - 89048 - SIDERNO (RC), ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2020);

Avv. Oreste Morcavallo

8) **Martino Paola**, residente in via Degli Alimena, n. 31/F - 87100 - COSENZA, ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita

dall'Ufficio postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2020).

Avv. Oreste Morcavallo

- 9) **Lanzotti Carmen**, residente in via Settala, n. 39 - 20124 - MILANO, ivi mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2020).

Avv. Oreste Morcavallo